

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 27 aprile 2016 alle ore 9,30 presso l'Assessorato Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Politiche Ambientali e della Montagna della Regione Emilia-Romagna – IV piano sala riunioni – Viale della Fiera, 8 - Bologna , si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno.

Sono presenti:

PAOLA GAZZOLO
GIACOMO MANGONI
LORENZO MINGANTI
ONELIO RAMBALDI
MARA RONCUZZI

Presiede PAOLA GAZZOLO

Funge da Segretario LORENZO MINGANTI

Sono assenti: MATTEO BIFFONI, FEDERICA FRATONI, PIERO LODI, DARIO NARDELLA.

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Arch. PAOLA ALTOBELLI

omissis

Delibera n. 1/ 2

OdG

- 4** **Adozione di un “Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)” – Integrazioni alle Norme e alle Tavole dei seguenti piani:**
- ***Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia - Aggiornamento 2007;***
 - ***Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;***
 - ***Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena Abbandonato;***
 - ***Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio - Revisione generale.***

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- l’ “*Intesa per la costituzione ed il funzionamento dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Reno*” ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183, approvata dalla Regione Emilia-Romagna il 19 marzo 1990 con Del. Cons. Reg. E.R. n. 3108 e dalla Regione Toscana il 20 marzo 1990 con Del. Cons. Reg. Tosc. n.183;
- la legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 “*Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno*”, e la legge regionale Toscana n. 13 del 15 marzo 1993 “*Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del Fiume Reno*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 1, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di*

prevenzione per le aree a rischio” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. aa del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180*”,

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l’art. 1bis relativo alla “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. cc del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare, gli articoli da 65 a 68;

- la L.R. Emilia Romagna 13 giugno 2008, n. 9, recante “*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 in particolare, l’art. 1 relativo a “Autorità di bacino di rilievo nazionale”;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” ed in particolare, l’art. 51 “*Norme in materia di Autorità di bacino*” che ha modificato integralmente l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nonché parzialmente gli articoli 54, 64 e 170 comma 2 bis;

Considerato che:

- l’art. 63, comma 1, del succitato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., istituisce le Autorità di Bacino distrettuali; lo stesso articolo ai commi 2 e 3 dispone sia la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. a far data dal 30 aprile 2006, e l’attribuzione dell’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali, sia l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;

- l’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla fase transitoria, stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all’entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;

- le succitate delibere della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, e della Giunta della Regione Toscana n.355 del 22/05/2006 con le quali si si prende atto della necessità di garantire la continuità amministrativa delle

- funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali, nelle more del completamento delle procedure previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art.170 comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dispone, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e che, fino a tale data, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006;
 - la succitata Legge Regionale ER 13 giugno 2008 n.9 dispone senza soluzione di continuità, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di Bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - la nota n. PG/2008/183110 del 28 luglio 2008 dell'Assessorato alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa - Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e la nota n. 229176/P. 80.10.10 del 26 agosto 2008 dell'Assessorato alla Difesa del Suolo e del Servizio Idrico – Protezione Civile e Coordinamento delle Politiche per la Montagna della Regione Toscana, mediante le quali si conferma la validità dell'Intesa tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Reno;
 - l'art. 51 della richiamata Legge n. 221/2015, stabilisce che:
 - il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino;
 - in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 221/2015 le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

Visti, inoltre:

- il “*Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*” (di seguito brevemente definito TFUE) stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ed in particolare, il Titolo XX (artt. 191 – 193) del TFUE, relativo all'Ambiente;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

- il D.lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante "*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*" e s. m. i. ed in particolare, l'articolo 4 (Disposizioni transitorie);
- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare, l'art. 11 bis che ha modificato l'art. 7, comma 8 del D. lgs. n. 49/2010;

Visti, altresì,

- il *Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato*, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08.02.2000;
- il *Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (Fiume Reno, torrente Idice-Savena vivo, torrente Sillaro, torrente Santerno) PSAI* approvato, per il rispettivo territorio di competenza, dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003, e dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione del n. 114 del 21.09.2004;
- il *Piano Stralcio Bacino del torrente Samoggia Aggiornamento 2007*; approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.1925 del 17.11.2008 ;
- la *Revisione Generale del Piano Stralcio per il Bacino del torrente Senio* approvata per il rispettivo territorio di competenza dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 24 del 10.02.2010 e dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1540 del 18.10.2010;

Richiamati

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 , all'art. 64 comma 1, lettera c), aveva ricompreso il Bacino del Fiume Reno nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale
- il Verbale del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Reno del 14 dicembre 2010 recante al punto 2 "*Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49 – Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" e dalla relativa comunicazione al Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare effettuata in occasione della seduta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno il 21 dicembre 2010;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 3757 del 5/04/2011 "*Costituzione gruppo di lavoro per l'attuazione del D. Lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" che ha previsto la partecipazione anche dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno;

- il documento "*Indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischi di alluvioni*" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato il 16 aprile 2013 sul sito web dello stesso Ministero);

- il documento "*Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla valutazione e gestione del rischio di alluvione nella parte afferente alla Regione Emilia – Romagna del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale*", finalizzato alla consultazione pubblica ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., conclusosi il 22 dicembre 2013;

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 868 del 24/06/2013 "*D.Lgs. 49/2010 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni - Presa d'atto del percorso per la predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio*";

- la Delibera di Giunta Regionale Toscana DGRT n. 463 del 17/06/2013 "*D.Lgs. 49/2010 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" - Art. 6: predisposizione mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni*" e la deliberazione della Giunta regionale Toscana DGRT n. 1054 del 9 dicembre 2013 "*D.Lgs. 49/2010 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione - art. 6 - Aggiornamento mappe*", con la quale la Giunta ha preso atto delle mappe della pericolosità e del rischio previste dall'articolo 6 della direttiva e dall'articolo 6 del D.lgs. 49/2010 per la parte toscana di propria competenza;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Arno n. 224 del 23 dicembre 2013, con la quale detto Comitato, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 183/89 e integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentati nel medesimo Comitato (d'ora in poi Comitato Istituzionale Integrato) ha adottato la "*Preso d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Appennino Settentrionale (art. 6 del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*";

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1244 del 23/07/2014 "*D. Lgs 49/2010 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d'atto del percorso per l'elaborazione*

del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e costituzione di staff specificatamente dedicati”;

- la Deliberazione C.I. dell’Autorità di bacino dell’Arno n. 229 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato Istituzionale Integrato ha adottato la *“Presenza d’atto del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale” e pubblicazione dello stesso per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui all’art. 9 del suddetto Decreto”;*

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2050 del 10.12.2015 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE, recepita con D.lgs. 49/2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d’atto degli elaborati costituenti i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni relativi al territorio regionale ricadente nei Distretti Padano, dell’Appennino settentrionale e dell’Appennino centrale” (allegati da A a F)”;*

- la Deliberazione C. I. dell’Autorità di bacino dell’Arno n. 231 del 17 dicembre 2015, con la quale il Comitato Istituzionale Integrato ex art.4 comma 3 D.lgs. 219/2010 ha adottato il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale”;*

- Deliberazione C. I. dell’Autorità di bacino dell’Arno n. 235 del 3 marzo 2016, con la quale il Comitato Istituzionale Integrato ex art.4 comma 3 D.lgs. 219/2010 ha approvato il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale – Direttiva 2007/60/CE, D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 49/2010. Approvazione”;*

Premesso che,

- a partire dalla approvazione, con delibera di Comitato Istituzionale n. 2/4 del 30 maggio '96, dell’*“Atto di indirizzo per la redazione del Piano di Bacino”*, predisposto sulla base del documento *“Istruttoria per la definizione di ruolo e contenuti del Piano di Bacino Reno e dei Piani di Settore”* che ne costituisce parte integrante, l’Autorità di Bacino del Reno ha provveduto ad adottare i propri strumenti di pianificazione finalizzati al perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dall’art. 17 della legge n. 18 maggio 1989, n. 183 (e, attualmente, dall’art. 65 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.), predisponendo piani stralcio per i sottobacini dei corsi d’acqua principali (Samoggia, Reno, sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato, Idice, Sillaro, Santerno, Senio) e per tutti i settori principali previsti dalla L. 183/89 (assetto dei versanti, assetto rete idrografica, qualità e uso delle acque).

- nell’ambito della suddetta attività di pianificazione furono adottati, da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno, il Progetto di Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato il 23.07.1998, il Progetto di Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio il 3.03.2000, il

Progetto di Piano Stralcio per il torrente Samoggia il 17.11.2000, e successivamente alla adozione gli stessi furono approvati negli anni 2000-2002;

- mutando in maniera sostanziale in corso d'opera il quadro legislativo di riferimento, avendo il D.L. 180/98 e la legge di conversione 267/98 – modificata dalla L. 226/99 - posto l'esigenza di pervenire entro il 30 giugno 2001 (poi anticipato al 30 aprile 2001 con la L. 365/00) alla adozione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico e il D.Lgs. 152/99 modificato la competenza di pianificazione in materia di qualità delle acque, che furono affidate ai piani regionali di tutela, fu conclusa la redazione dei piani stralcio per sottobacino Senio e Samoggia e si provvide, per il restante territorio del bacino, a redigere il del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI o PAI) per i restanti sottobacini Reno, Idice, Sillaro, Santerno, Senio, adottato con il procedimento previsto dagli artt. 18 e 19 della L. 183/89 dal Comitato Istituzionale il 06.12.2002 e approvato, per il territorio di competenza, dalla Regione Emilia-Romagna il 07-04-2003 e dalla Regione Toscana il 21-09-2004;

- successivamente furono predisposti un significativo aggiornamento del Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato, approvato dalla Regione Emilia-Romagna il 30.09.2004 e una integrazione al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico per la parte riguardante il bacino del torrente Idice ed al relativo programma degli interventi, approvato dalla Regione Emilia-Romagna il 14.11.2005;

- tra il 2008 e il 2010 si è provveduto ad allineare al PSAI i piani stralcio Samoggia e Senio perseguendo l'obiettivo della fusione dei quattro piani stralcio (Sistema Navile/Savena Abbandonato, Senio, Samoggia, Assetto Idrogeologico per i bacini - Reno - Idice/Savena - Sillaro - Santerno), redatti in tempi diversi con acquisizioni conoscitive e metodologiche non perfettamente sovrapponibili, in un unico strumento . L'aggiornamento e adeguamento al PSAI dei piani per i bacini Samoggia e Senio è avvenuto il 17 novembre 2008 per il Piano Stralcio per il bacino del Samoggia e nel 2010 per il Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio (approvato, per il territorio di competenza, dalla Regione Toscana il 10 febbraio 2010 e dalla Regione Emilia-Romagna il 18 ottobre 2010);

- l'insieme dei quattro sopramenzionati Piani Stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno attualmente in vigore costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo dell'ambito territoriale di riferimento costituito dall'intero bacino del Reno.

In particolare, ogni Piano Stralcio, per il proprio ambito territoriale di riferimento, persegue i medesimi obiettivi, finalizzati all'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e alla perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché alle misure medesime; alla riduzione del rischio idrogeologico, alla conservazione del suolo, al riequilibrio del territorio ed al suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue

potenzialità d'uso; alla riduzione del rischio idraulico e al raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili; alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

Al fine di conseguire tali obiettivi ogni Piano Stralcio prevede la realizzazione di interventi strutturali e detta regole per l'uso del suolo e per la gestione idraulica del sistema. Gli interventi previsti dai piani hanno complessivamente come finalità specifiche: la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico; la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto; la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e di interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua finalizzati anche al recupero della funzione di corridoio ecologico;

- per il rischio idraulico in pianura, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno del 23.04.2008 con delibera 1/3 ha approvato inoltre la *“Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno”* successivamente modificata con Delibera di Comitato Istituzionale 1/2 del 25.02.2009. La direttiva prevede la predisposizione, da parte dei Consorzi di Bonifica, di *“Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”* finalizzati anche a fornire ai Comuni le informazioni utili per lo sviluppo delle proprie azioni di pianificazione atte ad impedire l'incremento del rischio idraulico. Tra i contenuti di tali piani, che dovranno comunque essere approvati dall'Autorità di Bacino, la Direttiva prevede l'individuazione cartografica delle *“aree inondabili”* classificate in funzione della loro probabilità d'inondazione e delle *“aree potenzialmente inondabili”* definite come le aree per le quali non può essere esclusa la possibilità di inondazioni a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 200 anni.

- In applicazione della Direttiva per la sicurezza idraulica di pianura nel bacino del Reno, sono state approvate con Delibera CI 1/3 del 05.03.2014 le *“Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura”*;

- tutti gli strumenti della pianificazione di bacino del Reno menzionati ai punti precedenti, nel perseguire finalità ed obiettivi inerenti alla tutela dell'ambito territoriale di riferimento dalle conseguenze degli effetti dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, assumono particolare rilevanza ai fini della prevenzione e protezione rispetto ai fenomeni alluvionali. Detti strumenti di pianificazione sono stati oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche, allo scopo di adeguarli il più possibile all'evoluzione

della situazione in atto ed ai risultati delle attività di approfondimento conoscitivo sviluppate negli anni successivi all'entrata in vigore di ciascuno degli stralci del piano di bacino sopra citati;

Premesso, inoltre che

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha profondamente modificato la previgente disciplina legislativa di riferimento della pianificazione di bacino abrogando, in particolare, la previgente legge n. 183/1989), la fondamentale normativa nazionale di riferimento per la pianificazione dell'assetto idraulico ed idrogeologico è attualmente contenuta nella Sezione I della Parte III (artt. 53 – 72) del Decreto medesimo;
- l'art. 65 del D.lgs. n. 152/2006 ha previsto la redazione di un Piano di bacino distrettuale, facendo riferimento all'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico, definito dall'art. 54, comma 1 lett. t) del Decreto come *“area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici”*;
- il bacino idrografico del Fiume Reno, nella vigenza dell'attuale normativa, esso è stato ricompreso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dapprima nel territorio del *Distretto idrografico Appennino Settentrionale* di cui all'art. 64, comma 1, lett. c) del Decreto e successivamente, dall'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, è stato ricompreso nel *Distretto idrografico del Fiume Po* di cui all'art. 64, comma 1, lett. b);
- l'*Autorità competente* alla redazione del Piano di bacino distrettuale è l'*Autorità di bacino distrettuale* prevista e disciplinata dall'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006;
- Nelle more della definitiva istituzione dei Distretti idrografici di cui all'art. 64 del D.lgs. 152/2006 e delle relative Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del medesimo Decreto, l'articolo 170 comma *2bis* dello stesso, ha prorogato le Autorità di bacino istituite ai sensi della previgente legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 2 del citato art. 63, facendo salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'art. 51, comma 4, ha disposto, tra l'altro, la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. a far data entrata in vigore del decreto del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , prevedendo che , in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della predetta legge le

funzioni di Autorità di bacino distrettuale siano esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, le quali a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

- l'art. 68 del D.lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano siano adottati con le modalità di cui all'art. 66 del medesimo D.lgs. 152/2006;

- l'art. 66 del D.lgs. 152/2006 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all'art. 63 del medesimo decreto legislativo, non ancora operanti;

- il comma 4, dell'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 stabilisce che in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale siano esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, che a tal fine si avvalgono delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

Atteso che

- scopo della Direttiva 2007/60/CE (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DA*"), è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 della Direttiva);

- la *DA* è stata recepita in Italia tramite il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale (in conformità agli indirizzi della Direttiva stessa) l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all'adozione finale di *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015;

- in forza delle proroga delle previgenti Autorità di bacino disposta dal citato 170, comma *2bis* del D. lgs. n. 152/2006, l'art. 4, comma 1, lett. *b* del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha stabilito che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, "*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.*

183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D.lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza”;
Atteso, inoltre, che

- l'attività di elaborazione del PGRA è in ogni caso informata al principio (ribadito nelle premesse della DA) di utilizzare, per quanto possibile, elaborati cartografici e strumenti di pianificazione già esistenti, integrandoli ed aggiornandoli in modo tale da conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva evitando attività superflue;
- tutti gli strumenti di pianificazione (successive Varianti) adottati dall'Autorità di bacino del Reno in forza della legislazione previgente al D.lgs. n. 152/2006 sono corredati da elaborati cartografici (a scale di vario dettaglio) in cui sono state individuate e delimitate, in particolare, le aree caratterizzate dai fenomeni alluvionali, a cui detti Piani hanno associato disposizioni (alcune delle quali di efficacia immediatamente vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989) finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi della pianificazione di bacino ;
- nella seduta del 14 dicembre 2010 il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Reno ha informato la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana in ordine al grado di conformità della vigente pianificazione di bacino del Fiume Reno rispetto alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 49/2010, dando atto che tale informazione ha contribuito, in occasione della seduta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Arno il 21 dicembre 2010, alla stesura della comunicazione inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha portato conseguentemente a decidere, a livello nazionale, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni ritenendo il livello delle informazioni contenute nei piani adeguato ai requisiti richiesti e di procedere direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto di attuazione, applicando, quindi, le misure transitorie previste all'art. 11 c. 1 del D.lgs. n. 49/2010;
- nel corso delle suddette sedute (sia del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del Reno sia del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Arno) è stato pertanto possibile affermare che, a quella data, l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Reno (compreso nel Distretto dell'appennino Settentrionale) era oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49/2010;
- nel corso del processo di elaborazione delle mappe di pericolosità del PGRA, basato essenzialmente sul lavoro alla data svolto dalle Autorità di Bacino

utilizzando al meglio quanto contenuto nei rispettivi Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nei loro aggiornamenti (aste fluviali principali e secondarie), è stato rilevato che vi sono alcuni elementi conoscitivi non esplicitati nei Piani stralcio vigenti, con particolare riferimento a studi di aggiornamento/revisione recenti su tratti fluviali già ricompresi nei PAI, in corso di definitiva approvazione, ma validati dal punto di vista tecnico oppure studi e approfondimenti recenti, su tratti fluviali prima non indagati;

- lo stesso PGRA contiene inoltre misure che pone in carico ai PAI ed in particolare:

- *Modifiche e integrazioni ai PAI: per le aree inondabili attualmente non individuate specificazione e attuazione di misure in funzione delle varie realtà territoriali*

- *Modifiche e integrazioni ai PAI: elaborazione norme di collegamento tra la pianificazione di bacino e le azioni di protezione civile):*

- dall'analisi di tale situazione ed a mente delle più volte richiamate disposizioni del D.lgs. n. 49/2010 si è proceduto alla verifica di congruità degli elaborati della vigente pianificazione di bacino con il PGRA al fine di assicurare il coordinamento tra la pianificazione di gestione delle alluvioni e quella di bacino ex art. 9 del D.lgs 49/2010;

- in accordo con la strategia prevista nella delibera 1/1 del 1 dicembre 2015 , il Comitato Istituzionale si è espresso sul “*contributo dell’Autorità di Bacino Interregionale del Reno alla redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ai fini della relativa adozione entro il 22/12/2015*”, prevedendo, dopo la approvazione dello stesso, di procedere tempestivamente a predisporre quanto necessario per procedere all’adozione di un primo Progetto di Variante ai PAI finalizzato ad assicurare l’allineamento normativo tra PGRA e PAI;

- a seguito di determinazione del Comitato Istituzionale, la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino del Reno ha dato avvio ad attività volte alla predisposizione di una *Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)* finalizzata ad una integrazione normativa dei Piani Stralcio di bacino, nonché al recepimento negli stessi delle mappe di pericolosità del PGRA;

Considerato che

- il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Reno ha dato tempestivo avvio delle attività finalizzate alla prima attuazione del Piano Gestione del Rischio di Alluvioni dell’Appennino Settentrionale, approvato con Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati, nei Piani Stralcio attualmente vigenti nel territorio del bacino del Reno, a tal fine adottando determinazione n. 465/2016 del 4 marzo 2016 ;

- conseguentemente è stata predisposta una proposta di “*Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)*” comprendente in particolare: l’integrazione degli elaborati cartografici dei Piani vigenti con i contenuti previsti per le mappe di pericolosità di cui all’art.6 del Dlgs 40/2010 nonché l’integrazione del corpo normativo dei Piani stralcio con uno specifico Titolo relativo al coordinamento tra PGRA e Piano di bacino e con alcune modifiche normative di raccordo;
- il PGRA è già stato sottoposto a VAS in sede statale ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.lgs 152/2006 , secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto, e, nell’ambito di tale procedura, avendo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, espresso con decreto n. 34 del 16 febbraio 2016 parere motivato positivo di compatibilità ambientale di cui all’art.15 comma 1 del D.lgs 152/2006 con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni, di cui è stato tenuto conto nella dichiarazione di sintesi del PGRA .
- nell’ambito dell’elaborazione del PGRA è stato svolto, anche con il concorso dell’Autorità di Bacino del Reno, un ampio processo partecipativo volto a promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate in tutte le fasi del PGRA;
- L’Autorità di bacino del Reno, in applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 18, commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni, così come confermati dall’art.170 commi 1 e 2bis del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. può procedere alla adozione di un *Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)*”

Dato atto:

- che il Comitato Tecnico ha esaminato la proposta di modifica nelle sedute del 10 marzo 2016, del 23 marzo 2016 , dando mandato al Segretario Generale a perfezionare e concludere la definitiva stesura normativa di concerto con le competenti strutture della Regione Emilia Romagna, mandato assolto come attestato dalla documentazione in atti al Prot. AR/2016/0368 del 6/4/2016 e Prot 452 del 21/04/2016;

Valutato:

- il *Progetto di Variante* è composto dai seguenti Elaborati riferiti ai sopra citati Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno:
- Relazione
- Norme integrative

- Tavole “MP” :
 - Tav. MP.0 - “*Quadro d’unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni*” in scala 1:200.000;
 - “*Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni*” in scala 1:25.000 :
 - Tav. MP1
 - Tav. MP2
 - Tav. MP3
 - Tav. MP4
 - Tav. MP5
 - Tav. MP6
 - Tav. MP7
 - Tav. MP8
 - Tav. MP9
 - Tav. MP10
 - Tav. MP11
 - Tav. MP12
 - Tav. MP13
 - Tav. MP14
 - Tav. MP15
 - Tav. MP16

Visto

- il parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Segretario Generale e unito in allegato;

Su proposta della Presidente

- a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, un “*Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)- Integrazioni alle Norme e alle Tavole di piano*” (di seguito brevemente definito *Progetto di Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino o Progetto di Variante*) allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti;

2. che il predetto *Progetto di Variante* si riferisce ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno di seguito elencati:
 - *Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia aggiornamento 2007;*
 - *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i) - (Fiume Reno, torrente Idice - Savena vivo, torrente Sillaro, torrente Santerno);*
 - *Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena Abbandonato;*
 - *Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio Revisione Generale;*
3. che il *Progetto di Variante* di cui ai precedenti commi è adottato al fine di assicurare, relativamente al bacino idrografico di competenza, il coordinamento dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del Distretto idrografico del Fiume Po, come risultante ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , con riferimento ai contenuti del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale*” (di seguito brevemente definito *PGRA*) approvato dal competente Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 365 del 3 marzo 2016, in attuazione del Capo IV della Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 ed in conformità all'art. 7, comma 8 del D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;
4. che l'adozione del *Progetto di Variante* in oggetto costituisce adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. c e dell'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010;
5. che l'allegato *Progetto di Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino* è composto dai seguenti *Elaborati* riferiti ai sopra citati *Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno:*
 - *Relazione*
 - *Norme integrative*
 - *Tavole “MP”* :
 - *Tav. MP.0 - “Quadro d'unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:200.000;*
 - *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:25.000 :*
 -
 - *Tav. MP1*
 - *Tav. MP2*
 - *Tav. MP3*
 - *Tav. MP4*
 - *Tav. MP5*
 - *Tav. MP6*
 - *Tav. MP7*
 - *Tav. MP8*
 - *Tav. MP9*
 - *Tav. MP10*
 - *Tav. MP11*
 - *Tav. MP12*
 - *Tav. MP13*

- *Tav. MP14*
 - *Tav. MP15*
 - *Tav. MP16*
6. che l'allegato *Progetto di Variante* ha lo scopo di inserire, nel contesto della Cartografia e delle Norme attuative dei vigenti strumenti di pianificazione, tavole e disposizioni specificamente rivolte ad assicurare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni, con riferimento al bacino idrografico del Fiume Reno, individuati dagli elaborati del PGRA in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 49/2010 e s. m. i., in attuazione della Direttiva 2007/60/CE;
 7. che, in particolare, le disposizioni di cui al *Progetto di Variante* sono finalizzate alla riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;
 8. di dare mandato al Segretario dell'Autorità di bacino, di apportare agli elaborati del presente Progetto di Variante eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, atte a meglio chiarire il relativo contenuto;
 9. di pubblicare la presente Deliberazione, corredata dal Progetto di Variante ad essa allegato, sul sito web dell'Autorità di bacino del Reno e della adozione della delibera sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; detto avviso sarà altresì pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate;
 10. che dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'adozione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate degli elaborati di cui al comma 1 e sul sito web dell'Autorità di bacino, il Progetto di Variante sarà depositato, in formato digitale, presso le Regioni e le Province interessate per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 18, commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni, per essere sottoposto a consultazione e ad osservazioni, che saranno presentate alle Regioni interessate;
 11. che ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante ai Piani Stralcio in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni convocheranno , per l'ambito territoriale di rispettiva competenza, una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 152/2006. Detta Conferenza esprimerà un parere sul Progetto di Variante allegato alla presente Deliberazione, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del Progetto medesimo, prevedendo altresì le conseguenti prescrizioni ove necessarie;
 12. che l'adozione definitiva della Variante ai Piani Stralcio in oggetto avverrà secondo le procedure di legge e, in vigenza dell'attuale quadro normativo, dopo l'espressione delle Regioni , resa in base all'art. 19, comma 1 e l'art. 18, comma 9 della L. 18 maggio 1989, n. 183, in base ai quali è previsto che le Regioni si esprimano sulle osservazioni presentate al Progetto di piano

- di bacino e formulino un parere sul Progetto di piano;
13. di dare atto che, in sede di adozione della Variante definitiva, si provvederà altresì ad apportare le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni alle vigenti Norme dei Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno che si rendano necessarie in conseguenza delle integrazioni normative adottate con la Variante medesima.

DELIBERA inoltre

- a) che costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 6 bis della L. 18.05.89 n. 183 (come modificato dall'art.6, c.7 del D.lgs. 152/2006) le norme del *Progetto di Variante* di cui agli articoli sotto elencati:
- Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 , art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare);
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i) , art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare) e Art. 29 (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)
 - Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena Abbandonato, art. 12 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare);
 - Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio - revisione generale, art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare) e Art. 33 (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)
- b) che ove specificato, tali norme si applicano nelle aree individuate nelle tavole di piano "MP da 0 a 16", che costituiscono parte integrante e sostanziale di dette misure di salvaguardia;
- c) di dare atto che l'efficacia di dette norme di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti (Emilia-Romagna e Toscana) della notizia della avvenuta approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Lorenzo Minganti



LA PRESIDENTE

Paola Gazzolo



Autorità di Bacino del Reno

Atti amministrativi

Paola Altobelli, Dirigente dell'Autorità di Bacino del Reno esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto in adozione:

•1/2	<p>Adozione di un “Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)” – Integrazioni alle Norme e alle Tavole dei seguenti piani:</p> <ul style="list-style-type: none">- Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia - Aggiornamento 2007;- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;- Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile - Savena Abbandonato;- Piano Stralcio per il bacino del torrente Senio - Revisione generale.
------	--

data 27 aprile 2016

IN FEDE
Paola Altobelli

